



**CITTÀ DI MANFREDONIA  
IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO**

**ORDINANZA CON POTERI  
SINDACALI N. 11**

*del 07.12.2023*

**OGGETTO: DEROGA ALL'ART. 80 TULPS PER LO SVOLGIMENTO DELLE PARTITE DI CALCIO DI CAMPIONATO PRESSO LO STADIO COMUNALE DI MANFREDONIA "MIRAMARE".**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 13.11.2023, di scioglimento del Consiglio Comunale e di contestuale nomina del Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Manfredonia con i poteri del Sindaco, del Consiglio e della Giunta comunale;

**PRESO ATTO** che a seguito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti lo Stadio comunale "MIRAMARE", è in corso di definizione da parte della Società MANFREDONIA MIRAMARE SSD ARL il procedimento per il rilascio del certificato prevenzione incendi (CPI) necessario ai fini del rilascio del certificato di agibilità;

**VISTA:**

- la comunicazione prot. n. 41683 del 6 settembre 2023, a firma del Dirigente del 5 Settore Lavori Pubblici del Comune di Manfredonia, ricevuta via pec in pari data dalla Manfredonia Miramare SSD arl in cui si comunicava l'impossibilità a poter utilizzare l'impianto sportivo "Miramare" da parte della società concessionaria, in quanto ad oggi ancora sprovvisto della certificazione di agibilità;
- la nota di richiesta integrazione documentale REP\_PROV\_FG/FG-SUPRO/0064513 del 12/09/2023 inviata dal SUAP, con riferimento alla documentazione necessaria per lo svolgimento della CCVLPS fissata per il giorno 15 settembre 2023;
- la nota del Comando Provinciale dei VVF di Foggia, acquisita al prot.llo del Comune di Manfredonia in data 12 settembre 2023 con n. 42527 che delinea il procedimento da seguire e l'ulteriore documentazione da presentare ai fini della chiusura delle operazioni della CCVLPS;

**CONSIDERATO** che in data 29 settembre 2023 è stato effettuato il collaudo tecnico amministrativo relativo al contratto di Concessione con REP n. 10586 del 29 Ottobre 2021;

**ATTESO** che in data 24.11.2023 e 06.12.2023, si è riunita la Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo presso l'UTG di Foggia, ai fini dell'esame della documentazione di rito per il rilascio dell'agibilità dell'impianto;

**VISTE** le determinazioni assunte durante le suddette riunioni tendenti ad acquisire ulteriori elementi e documentazione integrante il procedimento;



**CITTÀ DI MANFREDONIA  
IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO**

**DATO ATTO:**

- che in data 02.11.2023 è pervenuta al protocollo del SUAP di questo Comune la nota PEC di invio della documentazione SCIA richiesta e necessaria all'ulteriore esame, già trasmessa al Comando VVFF di Foggia;

**VISTA** la richiesta pec del 07.12.2023, acquisita al prot. comunale in data 07.12.2023, al n. 58910, a firma del presidente della suddetta società sportiva, Iraldo Collicelli avente ad oggetto: "Contratto di concessione e valorizzazione dell'impianto sportivo denominato "Stadio Comunale Miramare" sito in Manfredonia (FG) - CIG: 8411529551- Richiesta utilizzo campo sportivo" per:

- Gara Campionato Nazionale Serie D Girone H tra MANFREDONIA CALCIO 1932 vs FIDELIS ANDRIA del giorno 10 dicembre ore 14:30;

**DATO ATTO** che sono risultati infruttuosi tutti i tentativi esperiti per individuare soluzioni alternative e disputare la partita di calcio in altro impianto sportivo idoneo allo scopo;

**RITENUTO**, nelle more della convocazione di ulteriore commissione pubblico spettacolo per acquisire parere favorevole ai fini del rilascio dell'agibilità, di dover autorizzare lo svolgimento della partita a porte chiuse, in deroga all'art. 80 del TULPS, al solo fine di evitare che le Società sportive interessate possano perdere a tavolino le partite e subire eventuali altre penalità;

**CONSIDERATO** che, pertanto, sono ammessi all'interno dello stadio:

- 1) i calciatori e agli altri componenti dello staff tecnico delle due squadre ammessi al recinto di gioco;
- 2) i giornalisti, gli operatori radio-televisivi e i fotografi regolarmente accreditati;
- 3) il personale con funzioni strettamente connesse all'organizzazione della gara;
- 4) gli addetti alla Sicurezza Pubblica, i VV. FF. e gli operatori di Pronto Soccorso;
- 5) eventuali altri soggetti autorizzati dalle Autorità competenti.

**RITENUTO** che debba essere posta a carico della società Manfredonia Calcio 1932 la gestione delle emergenze (vigili del fuoco, sanitari, ambulanze, ecc.) che dovrà fornire adeguati presidi;

**AUTORIZZA**

la SSD MANFREDONIA MIRAMARE a far svolgere le partite di calcio, in deroga al TULPS presso l'impianto sportivo "Miramare" al solo fine di consentire lo svolgimento delle seguenti partite:

- Gara Campionato Nazionale Serie D Girone H tra MANFREDONIA CALCIO 1932 vs FIDELIS ANDRIA del giorno 10 dicembre ore 14:30;



**CITTÀ DI MANFREDONIA  
IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO**

Restano in capo alla società “Manfredonia Miramare SSD A R.L.” tutte le responsabilità e in capo al rispetto del solo utilizzo dell’impianto sportivo da parte della società “MANFREDONIA CALCIO 1932 SSD A R.L.” in deroga alle condizioni di agibilità di cui all’art. 80 TULPS e che sono ammessi all’interno dello stadio, **previa autorizzazione da parte della P.S.:**

- 1) i calciatori e agli altri componenti dello staff tecnico delle due squadre ammessi al recinto di gioco;
- 2) i giornalisti, gli operatori radio-televisivi e i fotografi regolarmente accreditati;
- 3) il personale con funzioni strettamente connesse all’organizzazione della gara;
- 4) gli addetti alla Sicurezza Pubblica, i VV. FF. e gli operatori di Pronto Soccorso;
- 5) eventuali altri soggetti autorizzati dalle Autorità competenti.

**DISPONE**

- che la gestione delle emergenze (vigili del fuoco, sanitari, ambulanze, ecc.) è posta a carico della MANFREDONIA CALCIO 1932, che dovrà fornire adeguati presidi;
- di rimettere alle valutazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza ogni conseguente decisione a tutela dell’ordine pubblico;
- di notificare la presente ordinanza alla Prefettura di Foggia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Questura di Foggia, alla Polizia Locale, alla LND e alle società MANFREDONIA CALCIO 1932 e FIDELIS ANDRIA;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Rachele GRANDOLFO**